



Comune di Porto Torres

Provincia di Sassari

C.F. 00252040902

Sede Legale - Piazza Umberto I - 07046 - Porto Torres

pec: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it

AVVISO PUBBLICO - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “ReIS” - ANNUALITA’ 2023 – II° semestre

IL DIRIGENTE

Dott. Flavio Cuccureddu, responsabile dell’Area *Affari generali, legale e contenzioso, politiche sociali, sport, cultura, turismo, pubblica istruzione*, nominato con decreto sindacale n. 16 del 05.12.2022 in esecuzione della delibera Giunta comunale n. 95 del 24.05.2022, in virtù delle attribuzioni di cui all’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n°34/25 del 11.08.2021, con cui sono state approvate in via definitiva le **“Linee guida per il triennio 2021-2023 - Concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19;**

Vista la Determinazione di impegno di spesa RAS n° 1136 del 21/11/2022 con la quale sono assegnati al Comune di Porto Torres € 158.018,94 per il 2023 al fine di dare continuità agli interventi della misura denominata ReIS;

Preso atto della propria determinazione di accertamento di entrata n° 296 del 07/02/2023 con la quale si è proceduto all’introito finanziario delle risorse assegnate dalla Regione Autonoma della Sardegna per il 2023

RENDE NOTO

il seguente avviso per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale) di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016, alla D.G.R. n. 42/37 del 22.10.2019, oggetto: “Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante «Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau». Atto interpretativo ed applicativo ai sensi della L.R. n. 31/1998. D.G.R. 23/26 del 22/06/2021 con oggetto: Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid. Approvazione preliminare e alla D.G.R. 34/25 dell’11/08/2021 con oggetto: Linee guida per il triennio 2021/2023 concernenti le modalità di attuazione “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid. Approvazione definitiva.

ART. 1 - REIS-PRINCIPI GENERALI

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016. Il reddito di inclusione sociale è una misura regionale che integra gli interventi nazionali ed europei inerenti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali. Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà.

ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO

GENERALI:

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 "Requisiti e condizioni di accesso" e ss.mm.ii).

SPECIFICI:

un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) fino a euro 12.000;

un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;

un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;

gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti:

Aampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componenti	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1.784,77	21.417,24

5 componenti	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e più componenti	2,40	2.627,88	31.534,56

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

NON possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);

NON possedere imbarcazioni da diporto.

ART. 3 - INCOMPATIBILITA'

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

1. **il Rdc e il REIS sono incompatibili**, pertanto il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS: l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

- l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
- l'istante è stato ammesso al Rdc;

2. l'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).

ART. 4 - DEROGHE

1.1 In deroga ai requisiti di accesso di cui all'art. 3 paragrafo 1, l'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicati all'art.4.

1.2 Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere REIS di cui al precedente punto 5.1 è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga	
1 o più componenti adulti	Fino a € 100 mensili di Rdc	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 1.1
Nuclei con 1 minore	Fino a € 200 mensili di Rdc	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 1.2
Nuclei con 2 minori	Fino a € 300 mensili di Rdc	
Nuclei con 3 minori	Fino a € 400 mensili di Rdc	
Nuclei con 4 o più minori	Fino a € 455 mensili di Rdc	

ART. 5 - PRIORITA' DI EROGAZIONE E SCALA DEGLI IMPORTI REIS

Il REIS è erogato per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso. Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2021 sono definiti in ragione del valore ISEE ordinario / corrente del e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1 ISEE euro 0 – 3.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1 componente	euro 1.650	euro 275
2 componenti	euro 2.100	euro 350
3 componenti	euro 2.550	euro 425
4 e superiori a 4	euro 2.730	euro 455

Priorità 2 ISEE euro 3.001 – 6.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1 componente	euro 1.350	euro 225
2 componenti	euro 1.800	euro 300
3 componenti	euro 2.250	euro 375
4 e superiori a 4	euro 2.430	euro 405

Priorità 3 ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1 componente	euro 840	euro 140
2 componenti	euro 1.290	euro 215
3 componenti	euro 1.740	euro 290
4 e superiori a 4	euro 1.920	euro 320

Priorità 4 ISEE euro 9.360 fino a 12.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1 componente	euro 540	euro 90
2 componenti	euro 990	euro 165
3 componenti	euro 1.440	euro 240
4 e superiori a 4	euro 1.620	euro 270

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti **sub-priorità**:

2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;

- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Per ogni priorità e “sub priorità” su elencati, i nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in ordine crescente di valore ISEE (dal più basso al più elevato), in caso di parità di valore ISEE, i nuclei saranno graduati per numero di protocollo in ingresso.

ART. 6 - PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

L’inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, “il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all’intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all’emancipazione dell’individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un’esistenza dignitosa e l’autosufficienza economica”. Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l’erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi specificati all’articolo 7) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale. A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico. La durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell’erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in sei (6) mesi, rinnovabili per altri 6 mesi previa presentazione di ulteriore domanda. Sono previste le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

- 1) Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d’integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.
- 2) Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all’équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.
- 3) Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l’ASPAL a definire il percorso di inclusione
- 4) Potranno essere promosse forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa, come “percorsi di sostegno alla genitorialità” e “dote educativa”, tali tipologie di progetti potrà essere destinata una somma massima di € 1.000,00
- 5) **In presenza di famiglie con minori in età scolare** e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni potranno far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto

disposto all'art. 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016. Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere **la premialità** in parola, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di **€ 150,00 per ogni figlio** minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola primaria	Livello avanzato/intermedio
Scuola secondaria di I° grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II° grado	Media dell'8

In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio.

Almeno un componente per nucleo familiare beneficiario dovrà, inoltre, aderire e partecipare ai Progetti utili alla collettività eventualmente attivati dal Comune, con un impiego settimanale pari a 16 ore, per l'intera durata del medesimo Progetto. Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivati, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art.9 comma 4 della L.R n°18/2016 e s.m.i, nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina.

ART. 7 - ECCEZIONI BENEFICIARI NON VINCOLATI A POLITICHE ATTIVE DI INCLUSIONE

Non sono vincolati alla partecipazione di un progetto di inclusione attiva:

- a) famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- b) famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R n.20/1997.
- c) famiglie valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica

ART. 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE

L'istanza dovrà pervenire al Comune secondo le seguenti modalità:

via Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it; consegna a mano al protocollo generale dell'Ente, Piazza Umberto I, Porto Torres

A PARTIRE DAL 28/08/2023 AL 11/09/2023 ORE 12:00.

La domanda deve essere presentata, pena l'esclusione, insieme alla seguente documentazione:

- **Documento d'identità;**
- **Copia codice IBAN e nominativo intestatario**
- **Certificazione ISEE in corso di validità (vedi articolo 2).**
- **Permesso/carta di soggiorno in caso di cittadini stranieri.**
- **Ricevuta dell'esito negativo o decadenza della domanda "Reddito di Cittadinanza".**

- Eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda (invalidità civile, legge 104/92).

La domanda va presentata da un solo componente familiare per nucleo. Il modulo è disponibile nella home page del sito istituzionale del Comune di Porto Torres sezione Avvisi e Notizie. Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti auto dichiarati in sede di domanda.

ART. 9 - GRADUATORIA DI AMMISSIONE

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite nel presente Avviso per tutte le istanze pervenute nei termini indicati, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione. La graduatoria sarà resa pubblica con l'indicazione del numero di protocollo assegnato in sede di presentazione dell'istanza (debitamente riconosciuto e comunicato agli istanti dall'Ufficio Protocollo), della fascia di priorità (da 1 a 4) e “sotto priorità”, del parametro di graduazione (ISEE, ed eventuale ISR), della somma mensile ReIS “assegnabile”. Si procederà con l'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili da parte del Comune.

ART. 10 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO

Il beneficio verrà erogato mensilmente e solo dopo aver verificato che il progetto sia stato rispettato da tutti i componenti del nucleo familiare. Qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal progetto personalizzato, si procederà alla sospensione del contributo. Inoltre, il beneficiario è obbligato a comunicare ogni variazione avvenga nel nucleo familiare. I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo. I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare. Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS; in ogni caso uno stesso beneficiario può accedere al ReIS per un massimo di tre volte. Nel computo del numero dei benefici concessi si considerano anche quelli delle gestioni pregresse.

ART. 11 - SOSPENSIONE E REVOCA DEL BENEFICIO

Pena la sospensione dell'erogazione del ReIS per almeno 6 mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

liare. Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente rispetto alle modificazioni intervenute, quest'ultimo decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni penali e amministrative previste dall'ordinamento giuridico. L'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

Si procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che:

1. omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
2. interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale definito;
3. reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
4. facciano un uso distorto del contributo economico;

Il contributo potrà essere revocato nel caso vengano meno le condizioni di bisogno che lo ha determinato. Il contributo verrà revocato in caso di ammissione al Reddito di cittadinanza.

ART. 12 - RICORSI

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune di competenza è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 “Codice in materia dei dati personali” e nel Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali del Comune di Porto Torres. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

ART. 14 - PUBBLICITÀ DEL BANDO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet del Comune.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Bando si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia.

ART. 16 - INFORMAZIONI E UFFICIO COMPETENTE

Per informazioni in merito al presente Avviso rivolgersi alla Dott.ssa Spanedda Maria Alessandra esclusivamente il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10:00 alle 12:00 ai seguenti recapiti:

spanedda.alessandra@comune.porto-torres.ss.it; Cell. 3341170460

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Spanedda Alessandra

Il Dirigente

Dott. Flavio Cuccureddu